SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università della Tuscia

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

Ministero delle finanze: Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Aicurzio, Bernareggio, Burago di Molgora, Casalpusterlengo, Liscate, Mezzago, Orio Litta, Pantigliate, Roncello, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sulbiate, Trezzano Rosa e Trucazzano, della provincia di Milano.

89A3566

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 153, l'intitolazione della scuola speciale per programmatori ed analisti con i relativi articoli, è soppressa e sostituita dalla denominazione della seguente scuola:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Gli articoli da 154 a 167 compresi sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 154. — È istituita presso l'Università di Siena una scuola diretta a fini speciali di informatica.

La scuola si propone:

a) di preparare giovani adatti ad affrontare culturalmente e tecnicamente problemi connessi con la programmazione di elaboratori elettronici e l'analisi di procedure automatizzate;

b) di condurre studi nel campo della elaborazione elettronica dei dati.

La scuola conferisce il diploma in informatica.

Art. 155. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze economiche e bancarie, avvalendosi dell'apporto del centro di calcolo. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 156. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso è prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 157 per un massimo di duecento studenti per ogni anno di corso, oltre gli studenti ripetenti.

Art. 157. — Poiché la struttura del sistema di istruzione a distanza potrà essere basato su una rete di centri di supporto territoriali, fermo restando il disposto dei due articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 158. — La scuola si avvale di personale del centro di calcolo messo a disposizione a tale scopo dall'Università nonché delle attrezzature del centro stesso.

Art. 159. — Il consiglio fissa i criteri di selezione degli aspiranti allievi.

Art. 160. — I docenti della scuola sono proposti annualmente da una commissione costituita, ciascuna per le proprie competenze, dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze economiche e bancarie e dal direttore della scuola in base ai titoli scientifici su indicazione dei consigli di corso di laurea e dal consiglio della scuola.

Art. 161. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

sistemi informativi;

basi di dati;

tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni gestionali;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distribuiti;

statistica metodologica;

tecnica e linguaggi di programmazione;

laboratorio di programmazione;

metodi e applicazioni dell'analisi matematica;

metodologie della programmazione;

metodi statistici elementari;

inglese tecnico;

fondamenti di informatica;

ricerca operativa;

probabilità e statistica;

analisi numerica.

Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico. Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ogni anno, gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 162. — Il riconoscimento di esami superati in un corso di laurea universitario o presso altri corsi di natura analoga, verrà deciso dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni, il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 163. — Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami del primo anno, in caso contrario viene posto nella posizione di ripetente.

Art. 164. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno, presso strutture dell'Università o con essa convenzionate previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposta a verifiche e valutazioni.

Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 165. — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere l'esame di diploma. Fa parte integrante dell'esame la discussione di una tesi scritta elaborata dal candidato. svolta durante il tirocinio.

Art. 166. — L'Università su proposta del consiglio della scuola può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzioni o di utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 110

89A4095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 748 concernente l'elencazione suddivisa per facoltà delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Napoli, è inserita la seguente scuola diretta a fini speciali:

LETTERE E FILOSOFIA

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 759. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha il compito di:

a) formare assistenti sociali;

b) promuovere studi e ricerche nel campo dei servizi sociali;

c) promuovere iniziative pubbliche nel settore.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 760. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e cinquecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in sessanta per ciascun anno di corso e per un totale di centottanta studenti.

Art. 761. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di lettere e filosofia cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di filosofia, discipline storiche, sociologia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 762. — Le discipline obbligatorie da impartire sono le seguenti (annuali o semestrali come per ciascuna indicato):

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale ed igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale ed igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

istituzioni di sociologia;

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Il piano di studi prevede quindici esami obbligatori e tre a scelta dello studente tra quelli indicati annualmente dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 763. — Nell'ambito delle discipline indicate nello statuto, conforme alla normativa nazionale, il collegio della scuola definisce annualmente le discipline da attivare in relazione alle disponibilità di copertura e agli indirizzi didattico-professionali individuali.

Art. 764. — Le discipline professionali (cinque) e le attività didattiche tecnico-pratiche sono impartite — a norma dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 — esclusivamente a docenti scelti tra assistenti sociali con criteri dei titoli stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 765. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

Per la realizzazione del tirocinio dovranno essere stipulate convenzioni tra la scuola e gli enti.

La responsabilità formativa del tirocinio è affidata ad un docente di discipline professionali della scuola.

Lo studente non può accedere agli esami di materie professionali se non può esibire certificazione di avvenuto tirocinio con esito positivo.

In caso di esito negativo, lo studente può ripetere il tirocinio.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 105

89A4096

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1989.

Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale è stato delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978, 30 dicembre 1980, 19 gennaio 1982 e 31 dicembre 1982, recanti direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distributori automatici di carburanti per uso di autotrazione;

Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;

Ritenuta la necessità di aggiornare gli indirizzi del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 settembre 1989;

Decreta:

Capo I

CRITERI GENERALI

Art. 1.

Criteri e definizioni

1. Per conseguire gli obiettivi del Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988, in materia di razionalizzazione della rete nazionale di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e per un graduale adeguamento della stessa alla situazione già in atto a livello europeo anche in vista dell'integrazione del 1992, occorre perseguire una riduzione del numero di impianti, come premessa per una loro maggiore produttività. Ciò presuppone anche la modifica degli orari e delle turnazioni, in modo da garantire comunque il pieno espletamento del pubblico servizio. L'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti costituisce infatti pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

2. Il termine «carburanti» nel presente decreto comprende le benzine (priva di piombo, super e normale) le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il gas metano per autotrazione.

Capo II

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 2.

Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

1. Restano di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro delle finanze e, ove occorra, la competente sovrintendenza, i provvedimenti di concessione e di autorizzazione relativi agli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione situati sulle autostrade, nonché agli impianti siti sui raccordi e sulle tangenziali classificati come autostrade con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici.

2. È altresì di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro delle finanze, il cambio di intestazione della concessione degli impianti a qualsiasi titolo avvenga da una società ad un'altra, quando il cambio riguardi tutti gli impianti della società richiedente e questi siano ubicati in due o più regioni.

Art. 3.

Prefetti

1. È soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti avio per uso privato, degli impianti per uso privato per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

2. I prefetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre, l'elenco delle autorizzazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.

Art. 4.

Regioni

1. Le funzioni amministrative relative all'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di

autotrazione non compresi negli articoli precedenti restano delegate alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Capo III

DIRETTIVE ALLE REGIONI

Art. 5.

Esercizio delle funzioni amministrative delegate

1. Le amministrazioni regionali nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si atterranno alle direttive di cui al presente capo.

Art. 6.

Nuove concessioni e rinnovi

1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

2. La norma di cui al comma 1 non è applicabile per gli impianti di distribuzione di solo GPL per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita (P.V.) che non può superare comunque il 6% del totale dei P.V. di tutti i carburanti della regione.

3. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscano unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

5. Non possono essere accordate nuove concessioni né sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.

6. I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione.

Art. 7.

Potenziamenti e modifiche

1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento. Nell'autorizzare detti potenziamenti dovranno essere evitate le concentrazioni geografiche ed al contrario, nell'interesse dell'utente, dovrà essere favorita una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti. In particolare per il GPL le regioni dovranno stabilire delle distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di abitanti della singola zona servita.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata, e per il metano ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento. In particolare per quanto riguarda il metano dovrà essere attribuita priorità alle stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus, taxi, ecc.).

3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

4. Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

c) cambio di destinazione di serbatoi;

d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

5. Le variazioni di cui al comma 4 devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, e di quelle fiscali.

6. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

Art. 8.

Commissioni consultive

1. Per l'esame dei provvedimenti relativi a potenziamenti, modifiche, concentrazioni, trasferimenti dei punti di vendita, dovranno essere istituite dalle regioni, laddove non costituite, apposite commissioni consultive, che potranno dotarsi di appositi regolamenti interni, e composte di un numero ristretto di rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori, delle compagnie petrolifere, delle associazioni delle altre categorie interessate e degli enti dei quali si deve acquisire il parere.

Art. 9.

Sospensione dell'esercizio dell'impianto

1. Per la sospensione dell'esercizio dell'impianto valgono le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 10

Cessazione della concessione

1. Per la cessazione della concessione valgono le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 11.

Censimento delle concessioni

1. Ogni regione è tenuta a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre, l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.

Art. 12.

Orario e turnazioni

1. Per l'espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, avuto riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere di cinquantadue ore.

2. Rispetto al predetto tetto minimo la disciplina degli orari addizionali e il relativo margine per i gestori, sono rimessi agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale.

3. In ogni caso dovrà essere garantito in maniera adeguata il pubblico servizio anche nei giorni festivi e nel periodo notturno. In tale quadro potrà essere considerata la possibilità di spostare il turno di riposo del sabato ad una giornata infrasettimanale.

4. Gli impianti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi e sulle tangenziali e le attrezzature provviste di self-service pre-pagamento, svolgono servizio continuativo e ininterrotto.

Art. 13.

Abrogazione di precedenti direttive ed entrata in vigore

1. Le direttive di cui al presente decreto annullano e sostituiscono le precedenti direttive emanate in materia e saranno applicate dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il R.D.L. n. 1741/1933 reca: «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il R.D. n. 1303/1934 reca: «Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti».

— Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, è il seguente:

«Art. 16. — L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero,

determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella *A* allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competenze potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle localita montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Con riferimento all'articolo sopra riportato, con sentenza n. 151/1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201/1972, la Corte costituzionale ha così statuito:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una località ad un'altra della stessa provincia;

b) del comma quinto dello stesso art. 16, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale.

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella parte in cui rispettivamente si prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato a rilasciare concessioni per impianti da installare sulle autostrade e si provvede per le località montane o delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti; questione proposta in relazione agli articoli 14, lettera *b)*, e 20 dello statuto regionale siciliano».

— Il D.P.R. n. 1269/1971 reca: «Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

— La legge n. 382/1975 reca: «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione».

— Il D.P.C.M. 8 luglio 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191/1978.

— Il D.P.C.M. 30 dicembre 1980 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356/1980.

— Il D.P.C.M. 19 gennaio 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21/1982.

— Il D.P.C.M. 31 dicembre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3/1983.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 52 *(Attività commerciali)*. — Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunali in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonchè assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio».

Nota all'art. 5, comma 1:

Per il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 616/1977 si veda precedente nota all'art. 4, comma 1.

89A4147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 giugno 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica di Torrile.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico del torrente Parma e delle sue zone golenali, nonché dell'area terrestre limitrofa, sul tratto del comune di Torrile-Trecasali, che costituisce un ambiente naturale ancora significativo dal punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali;

Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di ambienti naturali e seminaturali che sono interessate dalla presenza delle associazioni botaniche caratteristiche del medio bacino padano, quali quelle del Querco carpineto e quella tipica di acque lentiche del (Myrioplus nupharetum);

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che in detta zona sono verificate presenze abituali di numerose specie di uccelli acquatici tra i quali anatre di superficie (Anas platyryncos), nonchè di rapaci (Circue cyaneus);

Considerato che nella medesima area nidificano importanti colonie, di specie di uccelli incluse nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/81, ed in particolare Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Tuffetto (Tachybaptus ruficollis);

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la nota del comune di Torrile-Trecasali (Parma) in data 5 aprile 1989, con la quale l'Ente dava conto delle iniziative promozionali intraprese per la salvaguardia ambientale dell'area, proponendo l'adozione di apposite misure di tutela, tese alla creazione di una riserva naturale;

Vista la propria nota del 15 aprile 1989, n. 1265/SCN/2.4.5 al presidente della giunta della regione Emilia-Romagna ed al comune di Torrile-Trecasali (Parma) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione in oggetto;

Considerato che con la nota predetta venivano altresì trasmesse alla regione Emilia-Romagna ed al comune di Torrile-Trecasali (Parma) le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione;

Considerato che la regione Emilia-Romagna, con nota dell'assessore all'ambiente datata 9 giugno 1989 ha condiviso l'opportunità della ricostruzione di ambienti che conferiscano diversità ambientale alla pianura ampiamente antropizzata e ha ritenuto che per le attuali sue caratteristiche tale zona possa essre classificata come riserva naturale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia sato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

L'area del fiume Parma ubicata nella provincia di Parma nel comune di Torrile-Trecasali di cui alla cartografia allegata al presente decreto, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente, la regione Emilia-Romagna ed il comune interessato prenderanno opportuni accordi per l'affidamento della gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia di cui all'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'utilizzazione di natanti a motore ad eccezione dei mezzi necessari alle attività consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazione vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi;

manomettere ed altereare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibilii con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità

89A4128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 agosto 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 30 agosto 1989, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU (certificati del tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 9,65% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 30 agosto 1989 e scadenza il 30 agosto 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco
1,31	franchi francesi
0,0878	lira sterlina
140	lire italiane
0,256	fiorino olandese
3,71	franchi belgi
0,140	franco lussemburghese
0,219	corona danese
0,00871	sterlina irlandese
1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 30 agosto 1994 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 9,65% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 30 agosto di ciascun anno a partire dal 1990 e sino al 1994. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 30 agosto di ciascun anno dal 1990 al 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nei caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 30 al 31 agosto 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 1° settembre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 28 agosto 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 29 agosto 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 343

89A4110

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 marzo 1989.

Abrogazione del gruppo 1-*bis* per le stampe periodiche in abbonamento postale e conseguente soppressione dell'agevolazione tariffaria per le imprese editrici, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativamente all'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 10 gennaio 1985, n. 1, recante ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge sopracitato: *a)* conferma nel cinquanta per cento la misura della riduzione delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni resi alle imprese editrici dall Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge n. 416/1981; *b)* sopprime l'analoga agevolazione tariffaria riconosciuta dallo stesso articolo per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale dagli editori, in quanto autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare detta riduzione; *c)* affermando il principio secondo il quale la tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale non può essere accordata in base ad elementi diversi da quello della periodicità della rispettiva pubblicazione, comporta la soppressione della tariffa per le stampe classificate nel gruppo 1-*bis* di cui al punto 1.10 della tabella annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, in quanto tale tariffa è stabilita anche in relazione al prezzo di vendita dei periodici;

Tenuto conto che l'aggravio di costi derivanti a carico degli editori dalla soppressione dell'anzidetto gruppo 1-*bis* consiglia di mantenere invariata, almeno per l'anno corrente, la riduzione tariffaria già prevista per la spedizione delle altre stampe periodiche dall'articolo 28 della legge n. 416/1981;

Decreta:

Art. 1.

È confermata, per il corrente anno 1989, la riduzione dei canoni e delle tariffe per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale, accordate alle imprese editrici dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 2.

Il gruppo 1-*bis* di cui al punto 1.10 della tabella annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, è soppresso.

La tariffa per la spedizione delle stampe già classificate in detto gruppo è stabilita in base alla periodicità della rispettiva pubblicazione ed è ridotta nella misura indicata nell'art. 1.

Qualora l'editore produca una dichiarazione, rilasciata dalla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla quale risulti che la Commissione tecnica consultiva, prevista dall'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ha espresso il proprio parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, le pubblicazioni indicate nel comma precedente sono ammesse a beneficiare della tariffa per i giornali quotidiani, ridotta nella misura stabilita dall'art. 1, anche se edite con periodicità plurisettimanale, settimanale o quindicinale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed al Garante dell'editoria per notizia.

Roma, addì 28 marzo 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1989
Registro n. 27 Poste, foglio n. 270

89A4099

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 settembre 1989.

Contributo speciale al comune delle Isole Tremiti in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1788/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1082, n. 938;

Visto il tele n. 741/12.A.14/GAB in data 6 luglio 1989 con il quale il prefetto di Foggia segnala il grave problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle Isole Tremiti;

Visto il tele in data 27 luglio 1989 con il quale il sindaco delle Isole Tremiti chiede urgenti determinazioni circa uno stanziamento di fondi che consenta di poter superare l'attuale grave situazione di rischio ambientale a causa di rifiuti giacenti sulla discarica abusiva di Punta Secca e sulle restanti coste delle Isole Tremiti;

Vista la nota n. 5200/RN in data 29 agosto 1989 con cui la regione Puglia rappresenta l'impossibilità di fronteggiare la suddetta emergenza per indisponibilità di fondi;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con un proprio intervento straordinario per limitare i rischi ambientali venutisi a creare in quel comune, che configurano una vera e propria emergenza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune delle Isole Tremiti un contributo straordinario di lire 300 milioni affinché provveda allo smaltimento dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2.

L'onere per l'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4129

ORDINANZA 11 settembre 1989.

Proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza numero 1759/FPC del 6 luglio 1989, concernente misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 1789/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1759/FPC del 6 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale per il periodo 10 luglio-10 settembre 1989;

Vista la propria ordinanza n. 1787/FPC del 29 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1989, integrativa della predetta ordinanza n. 1759;

Vista la nota del 10 agosto 1989, n. 2773/03/30-S, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno con cui viene chiesta la proroga, a tutto il 30 settembre 1989, delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 1759;

Vista la nota del 2 settembre 1989, n. 1007/A, con cui l'assessorato della difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna richiede la stessa proroga per garantire, in una situazione di perdurante pericolo di incendio, la presenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

Considerato che per fronteggiare la grave situazione determinatasi in Sardegna negli ultimi giorni di agosto corrente anno a causa degli incendi boschivi si è resa necessaria la emanazione della ordinanza n. 1787/FPC del 29 agosto 1989 integrativa della predetta ordinanza n. 1759;

Ritenuta la necessità, pertanto, di aderire alle richieste avanzate per garantire, nella perdurante situazione di pericolo di incendi, una adeguata presenza di personale;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 1759/FPC del 6 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989, sono prorogate al 30 settembre 1989.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente ordinanza, come maggiore costo per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste valutato in L. 250.000.000, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A4130

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 12 settembre 1989.

Adeguamento del coefficiente per il calcolo del prezzo delle benzine di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti. (Provvedimento n. 18/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, sui nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento CIP n. 28 del 9 ottobre 1987 che ha prorogato il regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione ed ha adeguato i criteri di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione carburanti dell'11 settembre 1989;

Considerata l'aumentata divaricazione fra i processi di razionalizzazione delle reti di distribuzione dei Paesi CEE presi a riferimento per la determinazione dei prezzi nonché il ritardo registrato dalla situazione italiana rispetto alla media europea;

Ritenuto che occorre conseguire l'obiettivo di armonizzare gradualmente le condizioni che determinano l'assetto del mercato petrolifero italiano con quelle degli altri Paesi europei e che a tal fine è necessario incentivare il processo di razionalizzazione della rete garantendo un indennizzo ai gestori espulsi dal ciclo distributivo per fronteggiare gli effetti socio-economici della razionalizzazione stessa;

Considerata la necessità di perequare il livello reale dei prezzi italiani con quelli medi europei, favorendo la chiusura di P.V. economicamente meno validi e, conseguentemente, l'avvicinamento delle strutture dei costi della rete distributiva italiana alla più efficiente rete europea;

Considerata la necessità di perequare i costi sostenuti dai vari operatori italiani, favorendo la chiusura dei P.V. meno validi e quindi la ristrutturazione delle reti aziendali meno efficienti;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina le casse conguaglio;

Considerata l'urgenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

1) Il secondo capoverso del provvedimento CIP n. 28 del 9 ottobre 1987 viene così modificato:

«I prezzi massimi al consumo delle benzine, impiegate come carburante per l'autotrazione, vengono stabiliti maggiorando il corrispondente prezzo medio europeo al consumo dello scarto quadratico medio, calcolato annualmente, dei prezzi rilevati nei cinque Paesi di riferimento e pari a 22,69 L./lt.».

2) Per il periodo occorrente alla realizzazione del processo di ristrutturazione della rete nazionale di distribuzione carburanti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L. di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977 un conto economico denominato Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.

2-*a*) Le contribuzioni per il funzionamento del Fondo sono costituite da una quota del prezzo industriale di L. 2,00 (lire due) su ogni litro di benzina, per autotrazione, comunque immesso al consumo in Italia.

Il versamento di tale contributo viene effettuato a decorrere dal 1° novembre 1989 alla Cassa conguaglio G.P.L. da tutti gli operatori che immettono il prodotto sul mercato italiano all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine in base alle modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.

2-*b*) Con le disponibilità del Fondo, la Cassa conguaglio provvede:

alla corresponsione degli indennizzi ai gestori che a seguito della chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, fuoriescono dalla gestione di P.V.;

alla corresponsione degli indennizzi ai titolari di concessioni revocate per motivi di pubblico interesse successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

In relazione alla specificità tecnica della materia, ed all'esigenza di garantire il raccordo con gli obiettivi del PEN, il Presidente del CIP è delegato a istituire, presso la Direzione generale fonti energia del Ministero dell'industria, un comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti.

Il comitato, sulla base di istruttorie tecniche predisposte congiuntamente dagli uffici della D.G.F.E. e della Segreteria generale del CIP:

verifica l'attuazione dei programmi di ristrutturazione elaborati dalle singole aziende, considerati anche nella loro articolazione globale;

determina il livello degli indennizzi ai gestori sulla base degli anni residui del contratto di comodato, del margine percepito nell'ultimo periodo di attività e dell'erogato dell'impianto stesso ed ai titolari di concessioni revocate, sulla base dell'art. 16, comma 12, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (legge 18 dicembre 1970, n. 1034);

riferisce annualmente al CIP sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione della rete nazionale nella sua articolazione regionale, anche in relazione alle strutture distributive dell'area CEE.

Il comitato tecnico è costituito da:

il direttore generale della Direzione generale delle fonti energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante della Segreteria del CIP;

tre rappresentanti delle aziende petrolifere di cui:

uno delle aziende pubbliche;

uno delle aziende private aderenti all'Unione petrolifera;

uno delle aziende distributrici non integrate;

tre rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei gestori più rappresentative.

Il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attività del Comitato e la nomina dei componenti, è delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del comitato stesso. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del Fondo, mentre il servizio di segreteria è assicurato dalla D.G.F.E.I.B. del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, addì 12 settembre 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A4148

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 settembre 1989.

Modificazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 4231).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 27 luglio 1989, con la quale la Monte Titoli S.p.a, ha comunicato le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 1989 al n. 9.8 — punti 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 — del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, recanti un nuovo sistema di retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Società per il servizio titoli reso agli emittenti,

Vista la lettera in data 7 agosto 1989, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato la propria approvazione circa le citate modifiche;

Delibera:

È approvato il nuovo testo del n. 9.8 punti 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 — del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a., nel testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 5 settembre 1989

Il presidente: PIGA

ALLEGATO

MONTE TITOLI S.p.a.
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
(Legge 19 giugno 1986, n. 289)

9.8. Diritti e commissioni spettanti ai depositari.

9.8.1. I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3, vengono retrocessi dal Monte ai depositari per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti — come segue:

a) diritti fissi: nella misura del 100%;

b) commissioni:

1) in via provvisoria: nella misura del 70%;

2) a titolo di conguaglio:

nella misura congrua rispetto ai costi del servizio reso agli emittenti, detti costi valutati estrapolando i dati di consuntivo dei primi nove mesi dell'anno di riferimento;

sulla base di apposita deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della società entro il mese di ottobre;

la deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

3) non si fa luogo ad alcuna retrocessione per le commissioni inerenti:

operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito;

pagamento di interessi e rimborso di capitale su certificati di deposito.

9.8.2. Fatto salvo quanto indicato sub 9.8.1 *b*/3, il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato:

relativamente alle competenze di cui sub *a)* e sub *b*/1) mensilmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative;

relativamente alle competenze di cui sub *b*/2) a decorrere dal successivo mese di dicembre, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative.

9.8.3. Le norme contenute nel presente punto 9.8 hanno decorrenza dal 1° luglio 1989.

Norma transitoria.

Per il 1989, il conguaglio di cui al punto 9.8.1 - *b*/2 sarà calcolato con riferimento all'intero anno.

89A4113

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO 8 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987 di istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi della Tuscia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 il quale dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6 della medesima legge, gli statuti delle Università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente: dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 13 maggio 1988, dal senato accademico nella riunione del 31 maggio 1988, e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 6 giugno 1988, intese ad ottenere l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche alla nuova tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 234/1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 febbraio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 1 della «Parte I - Disposizioni generali» è soppresso e così sostituito:

Art. 1. — L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali, la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche.

L'art. 9 della «Parte II - Ordinamento didattico - Facoltà di agraria» è soppresso e così sostituito:

Art. 9. — La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie e in scienze forestali.

L'art. 27 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche presso la facoltà di agraria, è soppresso, con il conseguente arretramento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 2.

Dopo l'art. 29 è aggiunta la «Parte IV», relativa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i nuovi articoli come di seguito riportato:

Parte IV

ORDINAMENTO DIDATTICO

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 28. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze biologiche.

Laurea in scienze biologiche

Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di 1600 per il triennio e di 500 per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di 90 ore, quelli semestrali di 45 ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1° Anno:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) laboratorio di fisica (*b*);
4) chimica generale ed inorganica;
5) citologia ed istologia (*d*)
6) botanica.

2° Anno:

7) metodi matematici e statistici (*a*);
8) chimica organica;
9) laboratorio di chimica (*c*);
10) zoologia;
11) microbiologia generale;
12) anatomia comparata (*e*).

3° Anno:

13) chimica fisica;
14) chimica biologica;
15) genetica;
16) fisiologia vegetale;
17) fisiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.
(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle 1600 ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di 75 ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione:

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di 500 ore.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata (insegnamento facoltativo);
chimica dell'ambiente;
zoologia II,

più tre corsi a scelta, oppure quattro nel caso in cui lo studente non scelga l'insegnamento di ecologia applicata.

B) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica (insegnamento facoltativo);

più tre corsi a scelta, oppure quattro nel caso in cui lo studente non scelga l'insegnamento di metodologia biochimica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di 2100 ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;

2) anatomia vegetale;

3) batteriologia;

4) biochimica cellulare;

5) biochimica comparata;

6) biochimica fisica;

7) biochimica industriale;

8) biochimica macromolecolare;
9) biochimica vegetale;
10) biofisica;
11) biologia cellulare;
12) biologia della pesca ed acquacoltura;
13) biologia delle popolazioni umane;
14) biologia dello sviluppo;
15) biologia marina;
16) biologia umana;
17) biometria;
18) biologia vegetale applicata;
19) botanica sistematica;
20) calcolo numerico e programmazione;
21) chimica analitica;
22) chimica analitica strumentale;
23) chimica degli alimenti;
24) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
25) chimica delle sostanze organiche naturali;
26) chimica fisica biologica;
27) citochimica ed istochimica;
28) citogenetica;
29) citologia animale;
30) citologia sperimentale;
31) citologia vegetale;
32) citopatologia;
33) complementi di chimica organica;
34) complementi di fisiologia generale;
35) conservazione della natura e delle sue risorse;
36) didattica naturalistica e biologica;
37) ecofisiologia vegetale;
38) ecologia animale;
39) ecologia microbica;
40) ccologia prcistorica;
41) ecologia umana;
42) ecologia vegetale;
43) elettrofisiologia;
44) embriologia comparata;
45) entomologia;
46) enzimologia;
47) etologia;
48) etologia applicata;
49) evoluzione biologica;
50) fisiologia cellulare;
51) fisiologia comparata;
52) fisiologia delle piante coltivate;
53) fisiopatologia endocrina;
54) fitogeografia;
55) fotobiologia;
56) genetica dei microrganismi;
57) genetica delle popolazioni;
58) genetica molecolare;
59) genetica quantitativa;
60) genetica umana;
61) genetica vegetale;
62) geobotanica;
63) idrobiologia e pescicolture;
64) igiene degli alimenti;
65) igiene ambientale;
66) immunologia;
67) ingegneria genetica;
68) laboratorio di biologia molecolare;
69) laboratorio di ecologia;
70) laboratorio di metodologie botaniche;
71) laboratorio di metodologie fisiologiche;
72) laboratorio di metodologie genetiche;
73) laboratorio di metodologie zoologiche;
74) laboratorio di microbiologia e serologia;
75) laboratòrio di patològia generale;
76) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
77) metodi fisici della biologia;
78) metodi per il trattamento della informazione;
79) micologia;
80) microbiologia ambientale;
81) microbiologia industriale;
82) mutagenesi ambientale;
83) neurobiologia;
84) neurobiologia comparata;
85) oceanografia;
86) paleobotanica;
87) paleontologia;
88) paleontologia umana e paleoetnologia;
89) palinologia;
90) parassitologia;
91) patologia cellulare;
92) patologia molecolare;
93) patologia vegetale;
94) primatologia;
95) protozoologia;
96) psicobiologia;
97) radiobiologia;
98) scienza dell'alimentazione;
99) storia della biologia;
100) tossicologia;
101) ultrastrutture vegetali;
102) virologia vegetale;
103) virologia;
104) zoocolture;
105) zoogeografia;
106) zoologia applicata;
107) zoologia sistematica;
108) zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, addì 8 luglio 1989

Il rettore. SCARASCIA MUGNOZZA

89A4081

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1989), **recante: «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, dopo l'articolo 2-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*sexies*. — 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. *Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-*bis *del codice penale (b), la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale.* L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(c)*, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite, *anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.*

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione».

(a) La legge 31 maggio 1965, n. 575, modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 ottobre 1982), dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, e, da ultimo, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, reca: «Disposizioni contro la mafia».

(b) Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 47 del R.D. n. 267/1942 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, dopo l'articolo 2-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*septies*. — 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, *anche a tutela dei diritti di terzi*, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore».

(a) Per il contenuto della legge n. 575/1965 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 3.

1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, dopo l'articolo 2-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 2-*octies*. — 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* *(a)*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, *(a)*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.».

(a) Per il contenuto della legge n. 575/1965 si veda la nota *(a)* all'art. 1. L'art. 2-*septies* è stato aggiunto dall'art. 2 del decreto qui pubblicato.

Art. 4.

1. I beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, sono devoluti allo Stato. I provvedimenti definitivi di confisca debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello e della Corte di cassazione, all'intendente di finanza della provincia nella quale ha sede l'azienda o si trovano i beni confiscati.

2. Dopo la confisca, l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, continua ad esercitare le sue funzioni sotto la direzione dell'intendente di finanza o di altro funzionario dal medesimo delegato, che possono in ogni momento sostituirlo, osservate le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-*sexies* *(a)*, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero, nei casi di cui al comma 5, sino a quando non sia stata data attuazione al decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 6.

3. Per la gestione dell'amministratore si osservano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 *(b)*, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(c)*, nonché le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e, in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi, che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede l'intendente di finanza, a tal fine avvalendosi di apposite aperture di credito disposte a suo favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro

delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento *di fini istituzionali o sociali* o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni. *Se si è proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (d), i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta.*

6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 823 del codice civile *(e)*.

7. Per l'attuazione dei decreti che dispongono la destinazione dei beni a titolo oneroso ai sensi del comma 6, l'Amministrazione delle finanze può procedere mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Il parere di organi consultivi sui contratti posti in essere ai sensi del presente decreto è richiesto solo se l'importo relativo ecceda il limite di lire due miliardi in caso di ricorso all'asta pubblica o alla licitazione, ridotto alla metà qualora si proceda a trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, sentito il Ministero delle finanze, dall'intendente di finanza.

8. Al fine dello snellimento e della accelerazione delle procedure, gli enti pubblici adottano i provvedimenti di competenza, relativi alla acquisizione dei beni ad essi trasferiti ai sensi del presente decreto, in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti, mediante deliberazioni immediatamente esecutive degli organi di amministrazione o delle giunte. I controlli di legittimità cui sono eventualmente soggette le delibere stesse sono esercitati in via successiva.

9. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

(a) Gli articoli 2-*sexies* e 2-*octies* della legge n. 575/1965 sono stati aggiunti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto qui pubblicato.

(b) La legge n. 1041/1971 reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato».

(c) Il comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto». L'art. 21 del medesimo D.L. n. 65/1989 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1989.

(d) Il testo dell'art. 75 della legge n. 685/1975 è riportato in appendice.

(e) Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile prevede che: «Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha sia facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

Art. 5.

1. Nel sesto comma dell'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, le parole: «Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo.» sono soppresse.

2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(b)*, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.».

(a) Il testo vigente degli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 575/1965 è riportato in appendice.

(b) Si riporta il testo dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità):

«Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(b)*.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori, nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.

3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*.

4. *(Soppresso dalla legge in conversione)*.

5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*; per l'amministrazione dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*, e 4 del presente decreto-legge.

6. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2-*quater* ed il primo e secondo comma dell'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(a)*.

(a) Gli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge n. 575/1965 sono stati aggiunti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto qui pubblicato. Si trascrive il testo del secondo comma dell'art 2-*quater* e dei primi due commi dell'art. 2-*quinquies* della medesima legge, abrogati dal presente articolo:

«Art. 2-*quater*, secondo comma. — Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini o le persone con esse conviventi».

«Art. 2-*quinquies*, primo e secondo comma. — Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'art. 2-*quater* sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'art. 2-*ter* sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602».

(b) Il testo degli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del R.D. n. 267/1942 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'articolo 3, in lire *1.700 milioni* per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonché, per gli articoli 4 e 7, in lire *850 milioni* per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646:

«Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 47 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 47 (*Alimenti al fallito e alla famiglia*). — Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 4:

Il testo dell'art. 75 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza) è il seguente:

«Art. 75 (*Associazione per delinquere*). — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a cinque anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito».

La misura minima e massima della multa di cui al primo e al secondo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire cento milioni a lire quattrocento milioni (primo comma) e da lire venti milioni a lire cento milioni (secondo comma)».

Gli articoli 71, 72 e 73 della richiamata legge n. 685/1975 recano le disposizioni penali concernenti le attività illecite in materia di produzione, importazione, esportazione, cessione, detenzione e agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo degli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 575/1965 [per il titolo si veda la nota (*a*) all'art. 1], aggiunti dall'art. 15 della legge n. 646/1982, come modificati dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente art. 2-*ter*, costituisca una efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritta presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro III del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari».

«Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis* dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la resituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e gli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

Si riporta di seguito il testo degli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del R.D. n. 267/1942 [per il titolo si veda la nota *(c)* all'art. 1]:

«Art. 34 *(Deposito delle somme riscosse)*. — Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore».

«Art. 38 *(Responsabilità del curatore)*, comma primo. — Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione».

«Art. 116 *(Rendiconto del curatore)*. — Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quali ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi».

89A4139

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1989 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Isvitur - Istituto sviluppi turistici S.p.a.», con sede in Milano, così composto:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

89A4114

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1989 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Fiprim - Finanziaria privata milanese S.p.a.», con sede in Milano, così composto:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

89A4115

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.Fi.Im. S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1989 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Iniziative finanziarie immobiliari - Ini.Fi.Im. S.p.a.», con sede in Milano, così composto:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

89A4116

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia

(Manifestazione 3 settembre 1989)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Venezia il 3 settembre 1989 e dell'esito della regata dei gondolini effettuata nell'ambito della «Regata storica» di Venezia:

A) *Premi di prima categoria:* Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie G n. 18576:
lire 2 miliardi abbinato al gondolino n. 8 rosa;

2) Biglietto serie C n. 14644:
lire 1 miliardo abbinato al gondolino n. 3 viola;

3) Biglietto serie AA n. 91379:
lire 500 milioni abbinato al gondolino n. 4 celeste.

B) *Premi di prima categoria* di L.80.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	C	n.	76322	4) Bigl.	serie	AM	n.	82932
2) »	»	R	»	24928	5) »	»	AO	»	06207
3) »	»	AC	»	71323	6) »	»	AU	»	18705

C) *Premi di terza categoria* di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	A	n.	49211	27) Bigl.	serie	Q	n.	96512
2) »	»	B	»	25722	28) »	»	S	»	06708
3) »	»	B	»	50134	29) »	»	U	»	46866
4) »	»	B	»	70602	30) »	»	U	»	96593
5) »	»	C	»	14882	31) »	»	V	»	59516
6) »	»	C	»	77432	32) »	»	AA	»	66088
7) »	»	D	»	47293	33) »	»	AB	»	90152
8) »	»	E	»	07142	34) »	»	AE	»	83379
9) »	»	E	»	32753	35) »	»	AF	»	94567
10) »	»	E	»	94647	36) »	»	AI	»	46977
11) »	»	F	»	50019	37) »	»	AL	»	20238
12) »	»	F	»	80750	38) »	»	AM	»	20872
13) »	»	G	»	25802	39) »	»	AM	»	91048
14) »	»	G	»	27399	40) »	»	AQ	»	12235
15) »	»	G	»	86376	41) »	»	AR	»	54545
16) »	»	G	»	97072	42) »	»	AR	»	87265
17) »	»	I	»	95682	43) »	»	AS	»	06218
18) »	»	L	»	05385	44) »	»	AS	»	58641
19) »	»	L	»	14682	45) »	»	AS	»	72956
20) »	»	L	»	23697	46) »	»	AU	»	86412
21) »	»	L	»	67860	47) »	»	AV	»	37108
22) »	»	M	»	17629	48) »	»	AZ	»	04044
23) »	»	M	»	44040	49) »	»	AZ	»	15301
24) »	»	N	»	01675	50) »	»	AZ	»	68273
25) »	»	N	»	93427	51) »	»	AZ	»	70233
26) »	»	O	»	22372	52) »	»	BB	»	35156

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie G n. 18576 L. 6.000.000;

2) Biglietto serie C n. 14644 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie AA n. 91379 L. 1.500.000.

Ai venditori dei sei biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei cinquantadue biglietti vincenti premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

89A4091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

chimica biologica.

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica pediatrica.

UNIVERSITA DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

meccanica applicata alle macchine.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica;
medicina legale e delle assicurazioni.

SECONDA UNIVERSITA DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
chimica fisica;
chimica analitica;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato comparato.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di magistero:

storia del teatro classico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4143

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 agosto 1975, e successiva modificazione ed integrazione (con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1963), propone il riconoscimento per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano» è riservata al vino rosso, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1975 e successiva modificazione con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1982, che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Carmignano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sangiovese dal 45 al 70%;

Canaiolo Nero dal 10 al 20%;

Cabernet franc e Cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 6 al 15%;

Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per la provincia di Firenze, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Carmignano» devono essere prodotte nei terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 mt., siano derivati da calcarei marnosi di tipo alberese e scisti argillosi (eocene) ed arenarie (oligocene).

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve superare i q.li 80 ed a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve e cioè nel territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano.

Le uve destinate alla vinificazione del vino «Carmignano» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 vol%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino avente diritto alla denominazione «Carmignano» di annate diverse da quella indicata in etichetta.

Art. 6.

Il vino «Carmignano», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;

sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino «Carmignano» relativi all'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Carmignano» non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Qualora il vino «Carmignano» venga immesso al consumo a partire dal 29 settembre (giorno di San Michele e festa di Carmignano) del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, potrà portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «Riserva».

Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il «Carmignano» e per almeno due anni per il «Carmignano» tipo «Riserva».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

89A4119

MINISTERO DEL TESORO

N. 177

Corso dei cambi del 13 settembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1419,700	1419,700	1419,80	1419,700	1419,700	1419,70	1419,750	1419,700	1419,700	1419,70
Marco tedesco	716,570	716,570	716,25	716,570	716,570	716,57	716,500	716,570	716,570	716,56
Franco francese	212,680	212,680	212,95	212,680	212,680	212,68	212,710	212,680	212,680	212,68
Lira sterlina	2203,700	2203,700	2204,75	2203,700	2203,700	2203,70	2202,950	2203,700	2203,700	2203,70
Fiorino olandese	635,900	635,900	635,55	635,900	635,900	635,90	635,900	635,900	635,900	635,90
Franco belga	34,272	34,272	34,29	34,272	34,272	34,272	34,269	34,272	34,272	34,28
Peseta spagnola	11,498	11,498	11,51	11,498	11,498	11,498	11,498	11,498	11,498	11,50
Corona danese	184,570	184,570	184,50	184,570	184,570	184,57	184,570	184,570	184,570	184,57
Lira irlandese	1911,700	1911,700	1911 —	1911,700	1911,700	1911,70	1911,300	1911,700	1911,700	—
Dracma greca	8,305	8,305	8,30	8,305			8,300	8,305	8,305	
Escudo portoghese	8,581	8,581	8,58	8,581	8,581	8,581	8,581	8,581	8,581	8,58
E.C.U	1488,100	1488,100	1487,90	1488,100	1488,100	1488,10	1488,050	1488,100	1488,100	1488,50
Dollaro canadese	1196,700	1196,700	1197 —	1196,700	1196,700	1196,70	1196,700	1196,700	1196,700	1196,70
Yen giapponese	9,666	9,666	9,66	9,666	9,666	9,666	9,661	9,666	9,666	9,67
Franco svizzero	830,340	830,340	830,50	830,340	830,340	830,34	830,300	830,340	830,340	830,34
Scellino austriaco	101,773	101,773	101,80	101,773	101,773	101,773	101,785	101,773	101,773	101,77
Corona norvegese	197,050	197,050	197 —	197,050	197,050	197,05	197,020	197,050	197,050	197,05
Corona svedese	212,880	212,880	212,75	212,880	212,880	212,88	212,840	212,880	212,880	212,88
Marco finlandese	318,300	318,300	318,50	318,300	318,300	318,30	318,510	318,300	318,300	—
Dollaro australiano	1099,500	1099,500	1098 —	1099,500	1099,500	1099,50	1100,400	1099,500	1099,500	1099,50

Media dei titoli del 13 settembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	99,550
» 10% » » 1977-92	98,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,900
» » » 22- 6-1987/91	89,825
» » » 18- 3-1987/94	73,850
» » » 21- 4-1987/94	73,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,475
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,900

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,650
» » » »	1- 2-1984/91	100,875
» » » »	18- 2-1986/91	99,575
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,425
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,425
» » » »	1- 6-1984/91	100,550
» » » »	1- 7-1984/91	100,125
» » » »	1- 8-1984/91	99,875
» » » »	1- 9-1984/91	99.950
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,275
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,500
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	98,200
» » » »	1-11-1987/92	97,625
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	96,475
» » » »	17- 7-1986/93	96,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,825
» » » »	18- 9-1986/93	95,475
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	19-12-1986/93	96,375
» » » »	18-11-1987/93	96.125
» » » »	1- 1-1988/93	97,150
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	1- 9-1988/93	97.575
» » » »	1-10-1988/93	97,925
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	1- 1-1989/94	97,875
» » » »	1- 2-1989/94	97,425
» » » »	1-10-1987/94	96,900
» » » »	1- 2-1985/95	95,225
» » » »	1- 3-1985/95	92,600
» » » »	1- 4-1985/95	92,450
» » » »	1- 5-1985/95	92,775
» » » »	1- 6-1985/95	93,425
» » » »	1- 7-1985/95	94,825
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,800
» » » »	1-10-1985/95	94,300
» » » »	1-11-1985/95	94,125
» » » »	1-12-1985/95	94,125
» » » »	1- 1-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,700
» » » »	1- 3-1986/96	93,050
» » » »	1- 4-1986/96	92,850
» » » »	1- 5-1986/96	93,250
» » » »	1- 6-1986/96	94.250
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93.150
» » » »	1- 9-1986/96	93,225
» » » »	1-10-1986/96	93.400
» » » »	1-11-1986/96	93,525
» » » »	1-12-1986/96	93,750
» » » »	1- 1-1987/97	93,025
» » » »	1- 2-1987/97	92,700
» » » »	18- 2-1987/97	92,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,250
» » » »	1- 6-1987/97	93,975
» » » »	1- 7-1987/97	93,600
» » » »	1- 8-1987/97	92,525
» » » »	1- 9-1987/97	94,750
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,250
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,350
» » » 9,25%	1- 2-1990	99 —
» » » 12,50%	1- 2-1990	100,800
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 3-1990	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,750
» » » 10,50%	15- 3-1990	99 —
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,525
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,800
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,425
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,800
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,325
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,675
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,600
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,275
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,275
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,575
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,775
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,025
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,700
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,725
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,975
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,675
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,500
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,925
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,950
» » » 9,25%	1-10-1990	97,475
» » » 11,50%	1-10-1990	98,925
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,850
» » » 9,25%	1-11-1990	97,375
» » » 9,25%	1-12-1990	97,300
» » » 12,50%	1- 3-1991	101,400
» » » 11,50%	1-11-1991	97,55
» » » 11,50%	1-12-1991	97,775
» » » 9,25%	1- 1-1992	94,075
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,025
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,325
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,200
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,450
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,975
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,475
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,425
» » » 10,50%	1- 7-1992	96,425
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,375
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,075
» » » 12,50%	1- 9-1992	98 —
» » » 12,50%	1-10-1992	97,950
» » » 12,50%	1- 2-1993	97,825
» » » 12,50%	1-11-1993	97,175
» » » 12,50%	17-11-1993	97,175
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,325
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	99,975
» » » »	1983/90 11,50%	101,800
» » » »	1984/91 11,25%	104,050
» » » »	1987/91 8,75%	97,525
» » » »	1984/92 10,50%	102,575
» » » »	1985/93 9,60%	100,025
» » » »	1985/93 9,75%	100 —
» » » »	1985/93 9,00%	98,850
» » » »	1985/93 8,75%	96,775
» » » »	1986/94 8,75%	96,600
» » » »	1986/94 6,90%	89,925
» » » »	1987/94 7,75%	90 —
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,400
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,450
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,425
» » » »	25-7-1988/93 8,75%	96,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M13099

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		144.366.993.322		
Gestione di bilancio	Entrate finali	174.117.502.104.197		— 56.103.792.372.051
	Spese finali		230.221.294.476.248	
	Rimborso di prestiti		24.881.459.133.733	
	Accensione di prestiti.	56.704.730.673.552		
	TOTALE	230.822.232.777.749	255.102.753.609.981	— 24.280.520.832.232
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria.	1.308.687.071.420.068	1.245.721.347.233.152	+ 62.965.724.186.916
	Crediti di tesoreria	341.507.645.512.200	380.190.041.141.967	— 38.682.395.629.497
	TOTALE	1.650.194.716.932.268	1.625.911.388.374.849	+ 24.283.328.557.419
	TOTALE COMPLESSIVO	1.881.161.316.703.339	1.881.014.141.984.830	
Fondo di cassa al 31 luglio 1989			147.174.718.509	
	TOTALE A PAREGGIO	1.881.161.316.703.339	1.881.161.316.703.339	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 luglio 1989	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	144.366.993.322	147.174.718.509	+ 2.807.725.187
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	218.545.479.311.337	+ 38.682.395.629.497
TOTALE	180.007.450.675.162	218.692.654.029.846	+ 38.685.203.354.684
Debiti di tesoreria.	625.132.552.939.386	688.098.277.126.302	— 62.965.724.186.916
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)..	— 445.125.102.264.224	— 469.405.623.096.456	— 24.280.520.832.232

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 luglio 1989: 1.311.262.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	146.991.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	26.688.252.104.197 *				
ENTRATE CORRENTI...	173.679.252.104.197 *	TITOLO I — Spese correnti	199.369.478.770.480	Risparmio pubblico....	— 25.690.226.666.283 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	438.250.000.000 *	TITOLO II Spese in conto capitale	30.851.815.705.768		
ENTRATE FINALI...	174.117.502.104.197	SPESE FINALI...	230.221.294.476.248	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 56.103.792.372.051
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	24.881.459.133.733		
ENTRATE FINALI...	174.117.502.104.197	SPESE COMPLESSIVE...	255.102.753.609.981	Ricorso al mercato.....	— 80.985.251.505.784
TITOLO IV Accensione di prestiti	56.704.730.673.552				
ENTRATE COMPLESSIVE	230.822.232.777.749	SPESE COMPLESSIVE...	255.102.753.609.981	Saldo di esecuzione del bilancio	— 24.280.520.832.232

* Dati provvisori

89A4140

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I In cassa . .			L. 2.359.674.085.132	
II In deposito all'estero			» 23.333.102.662.434	25.692.776.747.566
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 8.711.769.811.031
CASSA				» 9.814.768.592
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio:				
ordinario		L. 311.157.202.747		
— ammassi		» 2.324.888.976.628	2.636.046.181.375	
II Anticipazioni:				
in conto corrente		L. 1.889.093.816.623		
a scadenza fissa		» 2.924.179.503.000		
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 336.680.525.000	5.149.953.844.623	
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	7.786.000.025.998
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI.				L.
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU . . .			L. 10.942.373.711.309	
II Altre attività:				
biglietti e divise.		L. 1.347.053.361		
corrispondenti in conto corrente .		» 1.260.736.022.888		
depositi vincolati		» 1.097.650.637.500		
diverse		» 590.310.797.048	2.950.044.510.797	13.892.418.222.106
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 2.230.604.136.112
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 39.028.282.798.568	
II Conti speciali			» 3.279.679.571.931	42.307.962.370.499
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 62.948.928.691.336
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 448.199.745.095
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità.		L. 68.049.803.112.066		
per investimento delle riserve statutarie		» 1.462.479.729.162		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.809.089.347.060	71.321.372.188.288	
II Titoli di società ed enti:				
per investimento delle riserve statutarie		L. 318.125.674.597		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 897.255.552.936	1.215.381.227.533	
III Azioni e partecipazioni:				
di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 153.826.906.832	154.604.622.634		
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 37.495.627.815			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 24.687.503.148	62.183.130.963		
di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie.	L. 225.926.462.364			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . .	» 336.586.308.403	562.512.770.767	779.300.524.364	73.316.053.940.185
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I Ad uso degli uffici			L. 1.704.215.206.202	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.538.280.087	1.902.753.486.289
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*).				L. 25.834.357.280
MOBILI E IMPIANTI				
I Mobili			L. 93.180.973.344	
II Impianti			» 167.739.699.765	
III Monete e collezioni			» 707.195.088	261.627.868.197
PARTITE VARIE				
I Biglietti banca in fabbricazione			L.	
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
completati.		L. 50.570.939.021		
in allestimento		» 14.577.339.015	65.148.278.036	
III Debitori diversi			L. 386.317.187.297	
IV Altre			» 827.356.913.238	1.278.822.378.571
RATEI . .				L. 2.180.650.281.182
RISCONTI				»
SPESE DELL'ESERCIZIO.				» 5.997.558.218.679
				L. 249.491.775.048.718
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
a garanzia		L. 8.143.173.089.300		
altri .		» 1.092.880.724.702.696	1.101.023.897.791.996	
II — Depositari di titoli e valori:				
interni		L. 12.823.997.400		
esteri		» 4.395.327.947.541	4.408.151.944.941	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	1.404.350.201.846	
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
titoli.		L. 13.000.000.000		
corrispondenti interni.		»		
corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	4.963.000.000.000	
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
titoli.		L.		
valute e lire		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI Ordini in corso:				
acquisti di valute . . .		L. 295.073.095.000		
lire a fronte vendite di valute.		» 219.369.322.500		
acquisti di titoli		»		
lire a fronte vendite di titoli		»	514.442.417.500	
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali		L.	123.701.551.599	1.117.387.543.907.882
			TOTALE L.	1.366.879.318.956.600

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A4141

31 marzo 1989

PASSIVO

N.	Voce	Dettaglio	Parziali	Totali
	CIRCOLAZIONE			L. 61.393.930.652.000
	VAGLIA CAMBIARI			» 532.999.102.366
	ALTRI DEBITI A VISTA			
I	Ordini di trasferimento		L. —	
II	Altri		» 1.644.032.172	1.644.032.172
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 575.710.832.945
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 11.827.907.185
	DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I	Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 111.239.083.359.310	
II	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 18.479.231	
III	Conti vincolati investimenti all'estero		» 29.085.596	
IV	*Società costituende*		» 4.597.682.736	
V	Per debordo del massimale sugli impieghi		» ---	
VI	Altri		» 114.232.591.115	111.357.961.197.988
	DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.279.679.571.931
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I	Depositi in valuta estera		L. 24.875.488.715	
II	Conti dell'estero in lire		» 86.393.675.657	111.269.164.372
	DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 10.942.373.947.143
	UFFICIO ITALIANO CAMBI Conto corrente ordinario (saldo creditore)			» --
	CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» --
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 233.486.277.544
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 30.642.553.399.891	
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III	Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV	*Oscillazione cambi*		» 1.709.422.263.641	
V	Adeguamento cambi ex art. 104. 1° c. lett. c) T.U.I.R.		» 233.820.037.802	
VI	Oscillazione titoli		» 4.048.733.440.996	
VII	Copertura perdite eventuali		» 2.403.006.748.480	
VIII	Assicurazione danni		» 736.691.685.925	
IX	Ricostruzione immobili		» 1.463.409.896.338	
X	Rinnovamento impianti		» 426.250.000.000	
XI	Imposte		» 1.128.484.484.745	
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 3.590.816.000.000	
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 1.315.029.946	
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 738.066.621	47.820.955.508.864
	FONDO AMMORTAMENTO *IMMOBILI*			L. 492.810.604.760
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 88.243.790.709
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 146.144.227.645
	FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.			» 9.004.776.917
	FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 24.503.536.333
	PARTITE VARIE			
I	Creditori diversi		L. 8.506.284.264	
II	Altre		» 2.303.580.513.722	2.312.086.797.986
	RATEI			L. 178.070.668.058
	RISCONTI			»
	CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 1.123.882.487.530
	FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 1.201.011.287.807
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
	UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»
	RENDITE DELL'ESERCIZIO			L. 6.349.878.676.463
				L. 249.491.775.048.718
	CONTI D'ORDINE			
I	Depositanti di titoli e altri valori		L. 1.101.023.897.791.996	
II	Titoli e valori presso terzi		» 4.408.151.944.941	
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 1.404.350.201.846	
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (n s vendite a termine):			
	titoli	L. 13.000.000.000		
	valute e lire	» 4.950.000.000.000	4.963.000.000.000	
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s acquisti a termine):			
	titoli	L. —		
	corrispondenti interni	» —		
	corrispondenti esteri	» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VI	Ordini in corso:			
	lire a fronte acquisti di valute	L. 295.073.095.000		
	vendite di valute	» 219.369.322.500		
	lire a fronte acquisti di titoli	»		
	vendite di titoli	»	514.442.417.500	
VII	Ammortamenti fiscali e evidenza		L. 123.701.551.599	1.117.387.543.907.882
	TOTALE			L. 1.366.879.318.956.600

p. *Il ragioniere generale:* GIACUMBI

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 7 settembre 1989, n. 1.13/2-1538, il cognome originario del signor Rinaldo Belletich, nato ad Albona d'Istria il 6 aprile 1958, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località Crogole n. 29, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 25 luglio 1989, nella forma italiana di «Belletti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 878.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

89A4186

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.